N. 00415/2010 REG.ORD.SOSP.

N. 00447/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

Sul ricorso numero di registro generale 447 del 2010, proposto da:
Balo Ehisua, rappresentato e difeso dall'avv. Marco Romagnoli, con domicilio eletto presso Gianni Baldoni in Ancona, viale della Vittoria, 49;

contro

Ministero dell'Interno, U.T.G. - Prefettura di Macerata;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

del provvedimento adottato dallo Sportello Unico per l'Immigrazione della Prefettura della Provincia di Macerata del 10.05.2010 con il quale veniva rigettata l'istanza di emersione dal lavoro irregolare presentata dalla sig.ra Pignataro Paola;.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 giugno 2010 il dott. Giovanni Ruiu e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto che, a un sommario esame proprio della fase cautelare, sia condivisibile l'orientamento che ritiene il delitto di cui all'art. 14 c.5 ter del Dlgs 286/98 non riconducibile al novero delle condanne ostative all'emersione dal lavoro irregolare, ai sensi dell'art. 1-ter co. 13 lett. c) del D.L. n. 78/09, convertito con modificazioni in legge n. 102/09 (TAR Toscana Ord.Sosp n 296/2010, 300/2010, 301/2010, TAR Veneto Ord. Sosp. n. 265/2010, TAR Marche Ord.Sosp. n. 349/2010).

Ritenuto quindi che sussistano i presupposti per l'accoglimento, ai soli fini del riesame, dell'istanza cautelare, alla luce dei motivi di ricorso, impregiudicate le

ulteriori valutazioni, dell’amministrazione intimata.

Il riesame dovrà essere effettuato dall’Amministrazione nel termine di 40 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza

P.Q.M.

Accoglie, ai soli fini del riesame, l’istanza cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 23 giugno 2010 con l'intervento dei Magistrati:

Luigi Passanisi, Presidente

Tommaso Capitanio, Primo Referendario

Giovanni Ruiu, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 24/06/2010

IL SEGRETARIO